



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 635 DEL 20 OTT. 2021

Oggetto: Approvazione modalità Operative per l'organizzazione delle verifiche dell'obbligo di possesso della certificazione Verde Covid19, ai sensi dell'art. 9-*quinquies* D.L. 52/2021

Il Commissario Straordinario Dr. Domenico Sperlì, nominato con DCA n. 6 del 08.01.2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto

PREMESSO

CHE l'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 stabilisce che, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (prorogato, da ultimo, con decreto-legge n. 105/2021, convertito in legge n. 126/2021), al personale delle amministrazioni pubbliche è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, convertito in legge n. 87/2021 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

CHE i datori di lavoro del personale, di cui sopra, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sopra citate;

CHE i datori di lavoro definiscono, altresì, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, del citato decreto, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano, inoltre, con atto formale i soggetti

incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 (art. 9 - quinquies, comma 5, del DL n. 52/2021);

RITENUTO, pertanto, sulla base delle disposizioni innanzi citate prendere atto delle misure organizzative predisposte per la verifica del possesso del green pass da parte dei dipendenti dell'ente, dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Asp di Crotone, anche sulla base di contratti esterni, nonché dei soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;

DATO ATTO che all'accesso presso questa Azienda, il possesso del green pass è verificato, per i soggetti tenuti all'esibizione dello stesso, da parte del personale già formalmente individuato da ciascun Direttore di Dipartimento;

PRECISATO che la presente forma di verifica si aggiunge a quelle già in essere presso questa azienda, volte a ridurre le possibilità di contagio da COVID-19 (controllo della temperatura corporea all'accesso, misure di distanziamento interpersonale, utilizzo di mascherine e gel igienizzanti, ecc.);

VISTE le misure organizzative riportate nell'allegato unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse sono state condivise con il *risk management*;

Visti:

La legge n. 87/2021

La legge n. 126/2021;

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

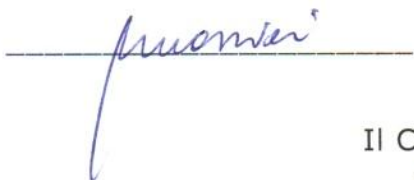
DI APPROVARE le misure organizzative volte alla verifica del possesso del green pass da parte dei dipendenti dell'ente, dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Asp di Crotone anche sulla base di contratti esterni, nonché dei soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, nonché di tutti gli altri soggetti individuati dalla normativa di riferimento, per come riportate nell'allegato che alla presente si allega per

costituirne parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti i Direttori di Dipartimento che avranno cura di trasmettere la presente a tutte le strutture afferenti al proprio Dipartimento; al Direttore del distretto unico aziendale; al Commissario *ad acta* del Dipartimento della Salute;

DI DISPORRE che le misure organizzative siano pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

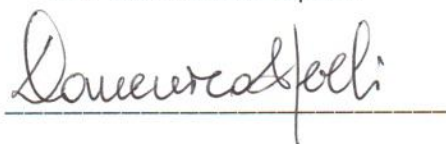
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco MASCIARI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'francesco', is written over a horizontal line.

Il Direttore Sanitario
Dr. Giuseppe Panella

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giuseppe', is written over a horizontal line.

Il Commissario Straordinario
Dr. Domenico Sperli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Domenico Sperli', is written over a horizontal line.

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

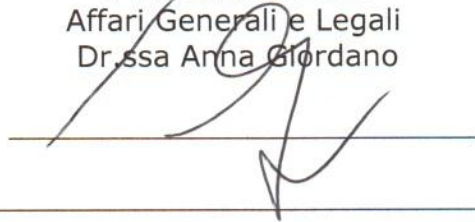
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 20 OTT. 2021 con protocollo n.

140

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
D^{ssa} Anna Giordano





SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

**MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE
VERIFICHE DELL'OBBLIGO DI POSSESSO DELLA
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
AI SENSI DELL'ART. 9-QUINQUIES D. L. 52/2021**

Oggetto	GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO
Norme e Prassi	DECRETO LEGGE 127/2021 PUBBLICATO SULLA G.U 226 DEL 21.09.2021
Finalità	L'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 stabilisce che, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (prorogato, da ultimo, con decreto-legge n. 105/2021, convertito in legge n. 126/2021), al personale delle amministrazioni pubbliche è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, convertito in legge n. 87/2021 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La presente procedura disciplina e organizza gli adempimenti da tenere all'interno di questa Azienda e vengono altresì definite "le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche", in esecuzione del comma 5 del citato art. 9- <i>quinquies</i> del D. L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, siccome introdotto dall'art. 1 del D. L. 21 settembre 2021, n. 127
Cosa prevede la norma	La normativa in vigore prevede: dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il personale è tenuto ad essere in possesso dei Certificati Verdi. ➤ l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le Pubbliche Amministrazioni. ➤ Le suddette disposizioni non si applicano solo ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; per tutti gli altri il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono così necessari per accedere ai luoghi di lavoro. ➤ i lavoratori che non possono accedere al posto di lavoro per mancanza del certificato verde ✓ risulteranno assenti ingiustificati, ✓ senza conseguenze disciplinari ✓ con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. ➤ la certificazione verde (c.d. "green pass") attesta la sussistenza di una delle seguenti situazioni: ✓ l'avvenuta vaccinazione anti Sars-CoV-2,

	✓ la guarigione da COVID19 con contestuale cessazione dell'isolamento, ✓ la sottoposizione a test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al predetto virus ovvero l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose del predetto vaccino; ➤ il possesso del green pass non può essere oggetto di autocertificazione; ➤ l'Amministrazione deve verificare il rispetto del possesso, da parte dei lavoratori, del Green Pass tramite controlli anche a campione, effettuati prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.																				
Sanzioni per violazioni all'obbligo di green pass nel luogo di lavoro	Il decreto prevede le seguenti sanzioni amministrative: ➤ ai lavoratori per l'accesso senza green pass da 600 a 1500 euro; ➤ per i datori di lavoro che non procedano ai controlli da 400 a 1000 euro; ➤ per i lavoratori che accedono ugualmente, per elusione o per mancanza dei controlli, la violazione comporterà sia la sanzione amministrativa sia eventuali sanzioni disciplinari. Le sanzioni saranno irrogate dai Prefetti, su segnalazione dei datori di lavoro, o del personale dell'ispettorato, dell'azienda sanitaria locale e o delle forze di polizia, e potranno essere raddoppiate in caso di reiterazione della violazione. Di seguito una tabella di sintesi: <table><tr><th>VIOLAZIONE</th><th>INTERESSATI</th><th>CONSEGUENZE</th><th>SANZIONE AMMINISTRATIVA</th><th>SANZIONE DISCIPLINARE</th></tr><tr><td>Accesso senza green pass</td><td>lavoratori</td><td>Assenza ingiustificata stop retribuzione</td><td>da 600€ a 1500€ (raddoppiabili in caso di reiterazione)</td><td>SI come prevista dal CCNL applicato</td></tr><tr><td>Mancato accesso per assenza di green pass</td><td>lavoratori</td><td>Assenza ingiustificata stop retribuzione</td><td>NO</td><td>NO</td></tr><tr><td>Mancato controllo del possesso del green pass e mancata adozione delle misure organizzative</td><td>Datori di lavoro</td><td></td><td>da 400€ a 1000€ (raddoppiabili in caso di reiterazione)</td><td>NO</td></tr></table>	VIOLAZIONE	INTERESSATI	CONSEGUENZE	SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE DISCIPLINARE	Accesso senza green pass	lavoratori	Assenza ingiustificata stop retribuzione	da 600€ a 1500€ (raddoppiabili in caso di reiterazione)	SI come prevista dal CCNL applicato	Mancato accesso per assenza di green pass	lavoratori	Assenza ingiustificata stop retribuzione	NO	NO	Mancato controllo del possesso del green pass e mancata adozione delle misure organizzative	Datori di lavoro		da 400€ a 1000€ (raddoppiabili in caso di reiterazione)	NO
VIOLAZIONE	INTERESSATI	CONSEGUENZE	SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE DISCIPLINARE																	
Accesso senza green pass	lavoratori	Assenza ingiustificata stop retribuzione	da 600€ a 1500€ (raddoppiabili in caso di reiterazione)	SI come prevista dal CCNL applicato																	
Mancato accesso per assenza di green pass	lavoratori	Assenza ingiustificata stop retribuzione	NO	NO																	
Mancato controllo del possesso del green pass e mancata adozione delle misure organizzative	Datori di lavoro		da 400€ a 1000€ (raddoppiabili in caso di reiterazione)	NO																	
Le modalità di verifica del green pass: chi, quando e	L'obbligo di verifica del possesso di green pass è in capo: ➤ al datore di lavoro dei dipendenti; ➤ al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro; ➤ ai soggetti formalmente individuati (comma 5). Il datore di lavoro deve informare immediatamente i lavoratori dipendenti e i terzi che operano all'interno dell'ASP del contenuto delle disposizioni normative e dell'obbligo di verifica del possesso/titolarità della certificazione ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro. I controlli possono essere effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e su tutti i soggetti che accedono, ovvero a campione anche in un momento																				

dove come,	successivo all'accesso. Al controllo della validità della certificazione, all'ingresso nel luogo di lavoro, sono stati formalmente delegati dei dipendenti che provvederanno attraverso l'utilizzo dell'App "Verifica C19" ovvero lettura dell'attestazione cartacea. Il personale incaricato potrà effettuare, durante l'orario di servizio, il controllo all'ingresso e all'interno dell'edificio. Il controllo deve avere ad oggetto esclusivamente ed alternativamente la disponibilità e la titolarità: ➤ di una certificazione verde COVID19 valida; ➤ di una certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID19. La verifica dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto-legge 127/2021 nonché delle indicazioni contenute nell'allegato B, paragrafo 4, del DPCM 17 giugno 2021.
Le specifiche per i titoli di accesso: green pass, tamponi, certificazione di esenzione	Il green pass viene rilasciato dal Ministero della Salute per tre motivazioni: ➤ avvenuta vaccinazione ➤ guarigione dalla malattia COVID ➤ effettuazione di test con esito negativo A questo fine si ricorda che: 1. Il green pass vaccinale ha durata di 12 mesi ➤ Il green pass per chi è guarito dal Covid ma non si è sottoposto al vaccino dura 6 mesi ➤ Il green pass per test con esito negativo ha durata 48 ore. Per questo seconda tipologia sono validi: ➤ test antigenici rapidi ➤ tamponi molecolari su campione naso faringeo ➤ tamponi molecolari salivari Il costo del tampone è a carico del lavoratore in quanto requisito di legge per l'accesso al lavoro. Per i lavoratori sprovvisti di green pass l'accesso può avvenire se muniti di certificazione di esenzione dalla vaccinazione per motivazioni mediche rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021. Le certificazioni sono rilasciate: ➤ dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito, a titolo gratuito, e contengono i seguenti dati: ➤ dati anagrafici ➤ la dicitura soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS Cov-2..." ➤ la data di fine validità ➤ i dati del servizio vaccinale di riferimento, ➤ timbro e firma del medico certificatore e suo numero di iscrizione all'Ordine o Codice Fiscale.
Limitazioni	Le attività di verifica del green pass devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione.

alle verifiche e privacy	Sono vietate: ➤ la raccolta dei dati dell'intestatario ➤ La conoscenza dei presupposti del green pass - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio, ➤ la data di scadenza del green pass ➤ richiedere e conservare copia delle certificazioni.
---	--